



Regione Umbria

Rep.Interno n. 169 del 03.12.2021 – Uffici di Terni

ALLEGATO SCARICHI

Oggetto: Ditta SOCIETA' AGRICOLA SERRA BRUNAMONTI S.R.L. – Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di tipo **ASSIMILATO-DOMESTICO** non recapitanti in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 3 c.1 lett.a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PREMESSO che il Sig. Monacelli Alessandro, in qualità di Legale Rappresentante della ditta SOCIETA' AGRICOLA SERRA BRUNAMONTI S.R.L. (P.I. 00644250540), esercente attività di lavorazione selvaggina cacciata, presso il centro sito nel Comune di Gubbio (PG) – Loc. Serra Brunamonti – Voc. Scuderie – con istanza pervenuta alla Regione Umbria tramite SUAPE del Comune di Gubbio (PG) in data 26.10.2021 prot. n. 0206634, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito nel Comune suddetto (Fg. 444 - P.lla 59-60);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa anche la richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto F lettera a) della DGR 627/19, provenienti dall'insediamento suddetto, destinato a lavorazione selvaggina cacciata (servizi igienici e acque di lavaggio provenienti dalla lavorazione delle carni), e confluenti sul suolo mediante impianto di sub-irrigazione drenata con potenzialità di 14 A.E., con recapito finale della condotta drenante in scolina campestre, come da documentazione agli atti;

VISTO il DPR 13 marzo 2013 n. 59, recante “Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale” a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29.05.2013 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.to Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio della Regione Umbria del 1 dicembre 2009, n. 357;

VISTA la D.G.R. 28 agosto 2018 n. 260 avente ad oggetto: “Piano di tutela delle acque – Aggiornamento 2016-2021”;

VISTA la documentazione per l'istanza di autorizzazione tramite AUA a firma del tecnico Dott. Geol. Stefano Tosti;

ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA SERRA BRUNAMONTI S.R.L. è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del DPR n. 59/2013 e dell'art. 124 del D.to Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta SOCIETA' AGRICOLA SERRA BRUNAMONTI S.R.L. (P.I. 00644250540), con sede legale in Loc. Serra Brunamonti, nel Comune di Gubbio (PG), dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto F lettera a) della DGR 627/19, provenienti dall'insediamento suddetto, destinato a lavorazione selvaggina cacciata (servizi igienici e acque di lavaggio provenienti dalla lavorazione delle carni), e confluenti sul suolo mediante impianto di sub-irrigazione drenata con potenzialità di 14 A.E., con recapito finale della condotta drenante in scolina campestre, impianto sito nel Comune di Gubbio (PG), Loc. Serra Brunamonti – Voc. Scuderie, (Fg. 444 - P.la 59-60), secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04.02.1977;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto ubicato a monte dello scarico;
- b) Lo scarico delle acque reflue dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento ubicato a monte dell'impianto di trattamento delle acque reflue, i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 10 allegata alla DGR 627/2019 e s.m.i. per i parametri in essa indicati e, i valori limite di emissione della Tabella 3 allegata alla medesima Direttiva, selezionati in funzione della specifica attività svolta presso l'insediamento;
- c) Controllare, con cadenza annuale, lo scarico in corrispondenza del punto di ispezione e campionamento in ingresso all'impianto di trattamento delle acque reflue, ricercando:
 - tutti i parametri relativi ai limiti imposti dalla Tabella 10 allegata alla DGR 627/2019 e s.m.i.,
 - i parametri: Ferro, Cloro attivo libero, Solfati, Solfiti, Cloruri, relativi ai limiti imposti dalla Tabella 3 allegata alla medesima Direttiva,
 - eventuali altri parametri relativi ai limiti imposti dalla Tabella 3 allegata alla medesima Direttiva, selezionati in funzione della specifica attività svolta nello stabilimento.

Considerata inoltre la natura discontinua dello scarico, gli autocontrolli dovranno comunque essere effettuati nel periodo di massima attività;

- d) Il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue, relativi all'autocontrollo di cui al punto c), dovranno essere eseguiti da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico in ingresso all'impianto di depurazione. Il primo autocontrollo dovrà essere effettuato entro 180 giorni dall'effettiva attivazione dello scarico, trasmettendo obbligatoriamente alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria certificato analitico per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte, pena la decadenza dell'assimilabilità ed anche del provvedimento autorizzativo. Successivamente, almeno ogni quattro anni, la ditta dovrà presentare alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria apposita comunicazione degli esiti dell'attività di autocontrollo, contenente i certificati di analisi;
- e) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue comunicando tempestivamente alla Regione Umbria ogni eventuale anomalia dello stesso;
- f) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, al personale degli organi di controllo preposti;
- g) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per cinque anni dalla data di rilascio;
- h) L'area interessata dal sistema di smaltimento non deve essere mai pavimentata o sistemata analogamente al fine di non ostacolare il passaggio di aria nel terreno.

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente la comunicazione di cui all'art. 6 del DPR 59/2013;
- b) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (art. 133) e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (D.Lgs. 152/2006, art. 130).